

Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 232 / 2026

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI UTILIZZO TEMPORANEO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA CARNEROLI" CONCESSO DAL COMUNE DI URBINO E DALLA SOCIETA' "URBINO SERVIZI SPA" A.S. 2026/2027

L'anno **duemilaventisei** il giorno **quindici** del mese di **settembre** alle ore **16:15** negli uffici della Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n. 4, il **PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ALESSANDRI ALBERTO**, con la partecipazione e assistenza del **VICE SEGRETARIO GENERALE FEDUZZI MARCO**, che garantisce la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, ha assunto il seguente decreto:

Richiamata la PROPOSTA N. 3059/2026 sottoscritta dal dirigente del SERVIZIO 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA recante ad oggetto: **"APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI UTILIZZO TEMPORANEO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA CARNEROLI" CONCESSO DAL COMUNE DI URBINO E DALLA SOCIETA' "URBINO SERVIZI SPA" A.S. 2026/2027"** e di seguito integralmente riportata:

«Premesso:

- che il Liceo Artistico "Scuola del Libro" di Urbino, non dotato di propria palestra, ha richiesto con nota PEC Pg 32673 del 24/07/2026, la disponibilità del "Palazzetto dello Sport Pala Carneroli" per l'A.S. 26/27 dal lunedì al venerdì al fine di permettere il regolare svolgimento dell'attività motoria prevista dalla programmazione didattica;
- che l'IIS "Raffaello" di Urbino, non dotato di palestra, ha richiesto con varie note indicazioni definitive in merito alla palestra assegnata per l'A.S. 26/27, da ultimo con nota PEC Pg

37598 del 07/09/26, stante l'ipotesi concordate di massima con il Comune di Urbino per l'utilizzo di una delle palestre dell'IC "Volponi";

- che con email del 30/07/26 acquisita con Pg 33666/2026 "Urbino Servizi Spa" (Soc. in House gestore per conto del Comune di Urbino del "Palazzetto dello Sport") ha inviato la bozza di contratto di utilizzo temporaneo A.S. 2026/27 dell'impianto sportivo "Palazzetto dello Sport Pala Carneroli" sito in via dell'Annunziata zona Mondolce di Urbino, ai fini dell'approvazione e della sua sottoscrizione schema di contratto aggiornato come da email del 09/09/26 acquisita con Pg 38249/26;
- che la Regione Marche con Decreto del Direttore del "Dipartimento Infrastrutture e Territori n. 9 del 23/01/2026 ha concesso a favore del Liceo Artistico "Scuola del Libro" alcuni locali presso l'immobile di proprietà regionale in via SS. Annunziata n. 51 Urbino sede del CIOF; contratto approvato da questo Ente con D.D. 1623 del 23/12/25;
- che tale concessione ha durata fino al 31/12/26, prorogabile su nostra istanza;
- che si ritiene necessario l'utilizzo di queste aule da parte del Liceo Artistico "Scuola del Libro" di Urbino per tutto l'A.S. 26/27, poichè tale soluzione logistica concordata con la scuola stessa evita all' Ente provinciale l'onere del trasporto scolastico dalla sede principale alla struttura del Palasport per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica;

Preso atto che:

- con nota PEC Pg 38146 del 10/09/26 il Dirigente del Servizio 4 "Edilizia e Programmazione Scolastica" della Provincia a seguito sopralluogo congiunto col Comune di Urbino in data 09/09/26 ha contestato l'impossibilità di fruire dell'ipotizzata palestra dell'IC "Volponi", disponendo per l'A.S. 26/27 a favore dell'IIS "Raffaello" l'utilizzo del Palasport e l'attivazione del relativo servizio di trasporto con navetta dedicata;
- con Delibera di G.C. n. 186 del 01/09/2026 e successiva integrazione, il Comune di Urbino ha autorizzato per l'A.S. 2026/27 l'utilizzo a titolo oneroso del Palazzetto dello Sport a favore delle scuole superiori della Provincia con sede ad Urbino;
- che il Liceo Artistico "Scuola del Libro di Urbino e l'IIS "Raffaello" di Urbino hanno comunicato i seguenti orari di utilizzo del Palazzetto dello Sport per lo svolgimento delle lezioni di scienze motorie:

SCUOLA DEL LIBRO

- lunedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00
- martedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00
- mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 14:00
- giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00
- venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00

IIS RAFFAELLO

- lunedì dalle ore 8:00 alle ore 13:35
 - martedì dalle ore 8:00 alle ore 13:35
 - mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 13:35
 - giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:35
 - venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:35
 - sabato dalle ore 8:05 alle ore 12:05
- che per quanto riguarda le condizioni di utilizzo temporaneo e oneroso (€ 15.000,00) dell'impianto sportivo in questione si rinvia al contratto allegato, parte integrante del presente atto;
 - che il Liceo Artistico “Scuola del Libro” e l’IIS “Raffaello” di Urbino garantiranno il servizio di vigilanza e di pulizia nei giorni di utilizzo del Palazzetto dello Sport, compresi spogliatoi, infermeria, e spazi comuni qualora utilizzati, con l’impiego di proprio personale;

Considerato che l’art. 8 del contratto di utilizzo temporaneo dell’impianto sportivo “Palazzetto dello Sport Alberto Carneroli” così recita:

- **Art. 8 Stato dell'impianto e responsabilità per danni**
“L'Utilizzatore prende atto che l'impianto è idoneo all'uso convenuto e si impegna ad utilizzarlo con la diligenza richiesta dalla natura del bene. È responsabile dei danni arrecati all'impianto, agli arredi e alle attrezzature durante i periodi di utilizzo previsti dall'art. 2, salvo che dimostri che gli stessi siano dipesi da cause a esso non imputabili. Eventuali danni saranno contestati da Urbino Servizi S.p.A. mediante comunicazione scritta, corredata, ove possibile, da idonea documentazione, garantendo il contraddittorio con la Provincia”.

Tenuto conto che gli utilizzatori della struttura sono l’IIS “Raffaello” e il Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino, la Provincia si riserva di richiedere l’eventuale risarcimento del danno alla scuola identificata come responsabile, o di imputare al 50% l’ammontare del

risarcimento a carico di ciascuna delle 2 scuole utilizzatrici della struttura in caso di impossibilità ad identificare la scuola effettivamente responsabile del danno occorso;

Tenuto conto che il sottoscritto responsabile del procedimento, in relazione alla presente proposta, dichiara ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii.

Esaminato dal Servizio Ragioneria;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000, che si allegano

Visti:

- lo Statuto della provincia di Pesaro e Urbino;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2000 n. 267;
- la Legge n. 56/2014;
- la Legge n. 114/2014

PROPONE

- 1) di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa, la stipula con "Urbino Servizi Spa" (soggetto gestore del Palasport per conto del Comune di Urbino) del contratto di utilizzo temporaneo per l'A.S. 2026/27 dell'impianto sportivo "Palazzetto dello Sport Pala Carneroli" sito in via dell'Annunziata, zona Mondolce – Urbino, a favore del Liceo Artistico "Scuola del Libro" e dell'IIS "Raffaello" di Urbino alle condizioni indicate nello schema di contratto allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante;
- 2) di approvare lo schema di contratto allegato, parte integrante del presente atto;
- 3) di demandare al Dirigente del Servizio 4 "Programmazione delle OO.PP – Viabilità – Programmazione opere pubbliche rete viaria" – Edilizia e Programamzione Scolastica" la sottoscrizione del contratto in oggetto;
- 4) di prendere atto che la “Scuola del Libro” e l’IIS “Raffaello” di Urbino garantiranno il servizio di pulizia e vigilanza con proprio personale negli orari di utilizzo del “Palazzetto

dello Sport Pala Carneroli” nonché il risarcimento di eventuali danni occorsi alla struttura e richiesti da “Urbino Servizi Spa” ai sensi degli artt. 7 e 8 del contratto in oggetto;

- 5) di prendere atto che, come definito con delibera di G.C. n. 186 del 01/09/26 e successiva integrazione del Comune di Urbino, l'utilizzo dell'impianto sportivo in oggetto viene concesso a titolo oneroso e che “Urbino Servizi Spa” ha richiesto il pagamento di un corrispettivo complessivo di € 15.000,00 IVA inclusa, da corrispondere in 2 tranches dietro emissione di fatture, i cui relativi impegni di spesa saranno assunti con successiva determina dirigenziale;
- 6) di pubblicare in forma integrale il presente Decreto Presidenziale sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di inserirlo altresì ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n.33, nell'elenco dei provvedimenti adottati dagli Organi di indirizzo politico pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;
- 7) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è la E.Q. 4.8 "Programmazione della rete scolastica" Dott.ssa Patrizia Paoloni e gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso l'Ufficio suddetto;
- 8) di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro 120 giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R.n. 1199/1971;
- 9) di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto in quanto lo stesso ha carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.gs 267/2000.

Sottoscritta dal Dirigente
PRIMAVERA MARIO
con firma digitale»

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Esaminata la sopra riportata proposta di decreto e ritenuto di condividerne le motivazioni e di farla quindi integralmente propria;

Richiamata l'art. 1, comma 55, della Legge 56/2014;

Richiamato, altresì, l'art. 23 dello Statuto dell'Ente;

DECRETA

- 1) di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa, la stipula con "Urbino Servizi Spa" (soggetto gestore del Palasport per conto del Comune di Urbino) del contratto di utilizzo temporaneo per l'A.S. 2026/27 dell'impianto sportivo "Palazzetto dello Sport Pala Carneroli" sito in via dell'Annunziata, zona Mondolce – Urbino, a favore del Liceo Artistico "Scuola del Libro" e dell'IIS "Raffaello" di Urbino alle condizioni indicate nello schema di contratto allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante;
- 2) di approvare lo schema di contratto allegato, parte integrante del presente atto;
- 3) di demandare al Dirigente del Servizio 4 "Programmazione delle OO.PP – Viabilità – Programmazione opere pubbliche rete viaria" – Edilizia e Programamzione Scolastica" la sottoscrizione del contratto in oggetto;
- 4) di prendere atto che la "Scuola del Libro" e l'IIS "Raffaello" di Urbino garantiranno il servizio di pulizia e vigilanza con proprio personale negli orari di utilizzo del "Palazzetto dello Sport Pala Carneroli" nonché il risarcimento di eventuali danni occorsi alla struttura e richiesti da "Urbino Servizi Spa" ai sensi degli artt. 7 e 8 del contratto in oggetto;
- 5) di prendere atto che, come definito con delibera di G.C. n. 186 del 01/09/26 e successiva integrazione del Comune di Urbino, l'utilizzo dell'impianto sportivo in oggetto viene concesso a titolo oneroso e che "Urbino Servizi Spa" ha richiesto il pagamento di un corrispettivo complessivo di € 15.000,00 IVA inclusa, da corrispondere in 2 tranches dietro emissione di fatture, i cui relativi impegni di spesa saranno assunti con successiva determina dirigenziale;

- 6) di pubblicare in forma integrale il presente Decreto Presidenziale sull'Albo Pretorio online dell'Ente e di inserirlo altresì ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n.33, nell'elenco dei provvedimenti adottati dagli Organi di indirizzo politico pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;
- 7) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è la E.Q. 4.8 "Programmazione della rete scolastica" Dott.ssa Patrizia Paoloni e gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso l'Ufficio suddetto;
- 8) di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro 120 giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R.n. 1199/1971;
- 9) di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto in quanto lo stesso ha carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.gs 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
FEDUZZI MARCO
(sottoscritto con firma digitale)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ALESSANDRI ALBERTO
(sottoscritto con firma digitale)

CONTRATTO DI UTILIZZO TEMPORANEO IMPIANTO SPORTIVO

TRA

URBINO SERVIZI S.P.A (di seguito Urbino Servizi o Concedente), con sede in via Puccinotti, n. 3 61029 Urbino – P.IVA 02168050413- rappresentata ai fini del presente contratto dal Direttore Dott. Gabriele Guidi, C.F. GDUGRL91R23L500T, di seguito anche concedente

E

PROVINCIA DI PESARO E URBINO (di seguito "Utilizzatore") P.IVA / C.F. 00210000418, con sede a Pesaro, Viale Gramsci 4 – in persona del Dirigente Dott. Mario Primavera, C.F. PRMMRA71R08G479Q, autorizzato con Decreto del presidente n. alla sottoscrizione del presente contratto;

Premesso

- che Urbino Servizi S.p.A gestisce il complesso immobile denominato “Palazzetto dello Sport Alberto Carneroli”, sito in via dell'Annunziata, n.8 – Urbino, nonché le aree, i servizi e le attività a questo funzionalmente annessi (di seguito PALAZZETTO) come contratto del Comune di Urbino Rep. 4006 del 28/05/2021;
- che il PALAZZETTO è destinato ad attività e a manifestazioni sportive, artistiche, di spettacolo, culturali, sociali, politiche, religiose, ricreative, commerciali, pubblicitarie, nonché ad ogni altra attività consentita;
- che a seguito del trasferimento delle classi del Liceo Artistico-Scuola del libro, dalla sede dell'IC Volponi dove disponeva di una palestra, vista la difficoltà del Liceo su menzionato ad individuare una nuova struttura adeguata ed idonea per le attività motorie degli studenti, con nota acquisita con prot. n.465 del 23/07/2026, Il Liceo ha chiesto in data 23/07/2026 l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto sportivo “Alberto Carneroli”;
- che a seguito dell'indisponibilità di una struttura idonea per le attività motorie degli studenti, con nota acquisita con prot. n. 6701 del 17/07/26, l'I.I.S. Raffaello ha chiesto eventuale autorizzazione all'utilizzo dell'impianto sportivo “Alberto Carneroli”.

Vista

- La Deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 01/09/26 e successiva integrazione ad oggetto “Autorizzazione utilizzo Palazzetto dello Sport Alberto Carneroli da parte degli istituti scolastici per l'a.s. 2026/2027” in cui “si autorizza l'utilizzo del Palazzetto dello Sport per l'a.s. 2026/2027”.

Tutto ciò premesso, tra le parti

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Urbino Servizi S.p.A. concede alla Provincia di Pesaro e Urbino l'utilizzo temporaneo dell'impianto sportivo comunale denominato "Palazzetto dello Sport Alberto Carneroli", affinché sia destinato allo svolgimento delle attività di scienze motorie del Liceo Artistico – Scuola del Libro, e IIS Raffaello alle condizioni stabilite dal presente contratto.

Art. 2 Modalità di utilizzo e durata

L'impianto dovrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità indicate all'articolo 1 e non potrà essere destinato ad usi diversi senza la preventiva autorizzazione scritta di Urbino Servizi S.p.A.

La concessione in utilizzo del sopramenzionato impianto ha durata: dal 14/09/2026 al 05/06/2027, con interruzione dal 23/12/2026 al 06/01/2027 vista la sospensione delle attività didattiche per le vacanze natalizie, con gli orari concordati e di seguito specificati che potranno essere modificati per esigenze motivate dall'utilizzatore previa autorizzazione del concedente:

LICEO ARTISTICO – SCUOLA DEL LIBRO

Lunedì	dalle ore 8:00 alle ore 14:00
Martedì	dalle ore 8:00 alle ore 14:00
Mercoledì	dalle ore 8:00 alle ore 14:00
Giovedì	dalle ore 8:00 alle ore 14:00
Venerdì	dalle ore 8:00 alle ore 14:00

I.I.S. RAFFAELLO

Lunedì	dalle ore 8:00 alle ore 13:35
Martedì	dalle ore 8:00 alle ore 13:35
Mercoledì	dalle ore 8:00 alle ore 13:35
Giovedì	dalle ore 8:00 alle ore 13:35
Venerdì	dalle ore 8:00 alle ore 13:35
Sabato	dalle ore 8:05 alle ore 12:05

Art.3 Corrispettivo

L' utilizzo dell'impianto viene concesso al costo di € 15.000,00 (quindicimila/00) iva inclusa da corrispondere in due rate dietro emissione di fattura.

La prima fattura di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) sarà emessa entro il 31/01/2027 e la seconda di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) sarà emessa entro il 31/07/2027.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario 30 giorni data fattura fine mese.

Art.4 Obblighi di tracciabilità

L'Utilizzatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della medesima legge, l'Utilizzatore prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto.

Qualora, per l'esecuzione del presente contratto, vengano stipulati subcontratti o affidamenti consentiti dalla normativa vigente, gli stessi dovranno contenere, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 5 Clausola 231 - presidi contro la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente

L'utilizzatore dichiara di conoscere le previsioni del D. Lgs 231/2001, in materia di responsabilità degli enti, e prende atto che Urbino Servizi S.p.A. ha adottato un Modello di organizzazione volto a prevenire la commissione di reati (MOG231), il cui testo è disponibile per la consultazione. Il rispetto del D. Lgs 231/2001 e del MOG231, comprensivo degli allegati, è imprescindibile per la corretta esecuzione del presente contratto, pertanto, l'utilizzatore si impegna a mantenere una condotta conforme al contenuto di tali documenti.

L'Utilizzatore è inoltre tenuto a dichiarare il suo eventuale coinvolgimento in procedimenti penali, e ad informare Urbino Servizi S.p.A. qualora dovesse ricevere nuove contestazioni o essere destinataria di condanne.

L'Utilizzatore prende, inoltre, atto dell'obbligo di segnalare ogni violazione di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito del rapporto contrattuale, comunicandola all'Organismo di Vigilanza o ricorrendo al canale Whistleblowing dell'ente.

L'inosservanza della presente clausola costituisce un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà Urbino Servizi S.p.A. ad applicare il Sistema Disciplinare, con eventuale possibilità di risolvere il contratto (ex art. 1456 Codice civile), fermo il risarcimento dei danni -tra cui quelli dovuti all'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 231/2001- eventualmente causati a Urbino Servizi S.p.A.

Art. 6 Osservanza di norme e cautele

Nell'utilizzo degli impianti, l'utilizzatore si impegna a rispettare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e della salute pubblica con osservanza delle ordinanze del Sindaco o di altra Autorità Pubblica. L'utilizzatore si impegna a riconsegnare la struttura nello stesso stato in cui gli è stata consegnata.

Art. 7 Vincoli d'uso e servizi aggiuntivi

L'utilizzatore usufruisce dell'impianto sportivo per le attività compatibili con la loro destinazione secondo le prescrizioni stabilite dalla presente convenzione.

Durante i periodi di utilizzo di cui all'art. 2, l'Utilizzatore assume la custodia dell'impianto, delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti, rispondendo dei danni eventualmente arrecati, salvo che provi il caso fortuito o la causa a sé non imputabile.

L'utilizzatore esonera espressamente il concedente da qualsiasi responsabilità per i danni diretti e indiretti che potessero essergli causati dal fatto doloso o colposo di altri utilizzatori e/o terzi in genere.

L'utilizzatore si assume l'impegno a provvedere al servizio di vigilanza e pulizia degli spazi utilizzati nelle ore di occupazione della struttura, ivi compresi spogliatoi, infermeria e spazi comuni qualora utilizzati. L'utilizzatore si impegna ad avvisare con congruo anticipo il concedente riguardo il mancato utilizzo della struttura.

Art. 8 Stato dell'impianto e responsabilità per danni

L'Utilizzatore prende atto che l'impianto è idoneo all'uso convenuto e si impegna ad utilizzarlo con la diligenza richiesta dalla natura del bene. È responsabile dei danni arrecati all'impianto, agli arredi e alle attrezzature durante i periodi di utilizzo previsti dall'art. 2, salvo che dimostri che gli stessi siano dipesi da cause a esso non imputabili. Eventuali danni saranno contestati da Urbino Servizi S.p.A. mediante comunicazione scritta, corredata, ove possibile, da idonea documentazione, garantendo il contraddittorio con la Provincia.

Art. 9 Obblighi e responsabilità dell'Utilizzatore

L'utilizzatore dichiara di essere edotto che la capienza dell'area utilizzata è fissata in n. 1000 posti (distribuiti 500 per ciascuna tribuna) come da autorizzazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Pesaro Prot. 16644 del 20/01/2010 e successivi rinnovi.

L'utilizzatore dichiara altresì di essere edotto che la capienza dell'area e le relative prescrizioni connesse all'utilizzo sono fissate dalla Commissione Provinciale di Vigilanza su Pubblici Spettacoli.

L'utilizzatore risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose occorse durante l'uso dell'impianto, restando comunque a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento dovuto, senza diritto o pretesa nei confronti del concedente.

Art. 10 Obblighi assicurativi

La Provincia dichiara di essere coperta da idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile ovvero, qualora tale copertura non comprenda le attività oggetto del presente contratto, si impegna a stipulare apposita polizza con massimale non inferiore ad € 2.000.000 a garanzia dei danni subiti da terzi nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione;

La Provincia risponde dei danni derivanti dalle attività svolte e, ove non già coperta da proprie polizze assicurative, si impegna a garantire adeguata copertura assicurativa.

Art. 11 Divieto di cessione

È fatto divieto all'utilizzatore di cedere a terzi i diritti derivanti dal presente contratto.

Art. 12 Norma di chiusura

Urbino Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di modificare, sospendere o limitare temporaneamente la disponibilità dell'impianto, dandone tempestiva comunicazione alla Provincia, qualora ciò si renda necessario per motivate esigenze istituzionali del Comune di Urbino, proprietario dell'impianto, per cause di forza maggiore ovvero per esigenze connesse allo svolgimento di consultazioni elettorali o referendarie, essendo il Palazzetto dello Sport "Alberto Carneroli" individuato quale sede di seggi elettorali.

Art. 13 Foro Competente

In caso di controversia inerente e conseguente al presente contratto si intende riconosciuta la competenza del foro di Urbino.

Le parti convenute leggono, approvano e sottoscrivono.

URBINO SERVIZI SPA

Il Direttore
Dott. Gabriele Guidi

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Dirigente del Servizio 4
Dott. Mario Primavera



Provincia
di Pesaro e Urbino

PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 3059/2026 del POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI UTILIZZO TEMPORANEO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA CARNEROLI" CONCESSO DAL COMUNE DI URBINO E DALLA SOCIETA' "URBINO SERVIZI SPA" A.S. 2026/2027 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Pesaro li, 15/09/2026

Sottoscritto dal Dirigente
(PRIMAVERA MARIO)
con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

**SERVIZIO 7 -
ECONOMICO FINANZIARIO – PATRIMONIO – PROVVEDITORATO –
ECONOMATO – ESPROPRI ED ACQUISIZIONI IMMOBILIARI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 3059/2026 ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI UTILIZZO TEMPORANEO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA CARNEROLI" CONCESSO DAL COMUNE DI URBINO E DALLA SOCIETA' "URBINO SERVIZI SPA" A.S. 2026/2027 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile, vista la mail del 15/09/2026 della responsabile E.Q. 4.8 "Programmazione della rete scolastica" Dott.ssa Patrizia Paoloni che in merito all'art.10 del contratto dichiara l'invariabilità del contenuto rispetto a quanto proposto dal broker prov.le.

Pesaro li, 15/09/2026

La Dirigente
OMICCIOLI PATRIZIA
(Sottoscritto con firma digitale)



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per i Decreti Presidenziali di Governo N. 232 DEL 15/09/2026

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI UTILIZZO TEMPORANEO DEL
"PALAZZETTO DELLO SPORT PALA CARNEROLI" CONCESSO DAL COMUNE DI
URBINO E DALLA SOCIETA' "URBINO SERVIZI SPA" A.S. 2026/2027**

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa
Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 17/09/2026

**Il Responsabile della
Pubblicazione
ROSSI BEATRICE**

sottoscritto con firma digitale